



## COMUNE DI BOLSENA

### Provincia di Viterbo

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 35 del 22-09-2020**

**Oggetto:** UFFICIO TRIBUTI: Approvazione tariffe TARI anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 09:00 in collegamento in videoconferenza , convocata con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta e in Prima convocazione. Assume la presidenza il Paolo Dottarelli - Sindaco assistito dal Segretario Comunale MARIOSANTE TRAMONTANA incaricato della redazione del presente verbale.

Dei consiglieri in carica, corrispondenti al numero dei consiglieri assegnati dalla legge al Comune di Bolsena, elencati in ordine di anzianità, risultano

Componenti	Qualifica	Presenti / Assenti
Dottarelli Paolo	Sindaco	Presente
Di Sorte Andrea	Vice Sindaco	Assente
Adami Riccardo	Consigliere	Presente
Basili Roberto	Consigliere	Presente
Emidi Daniele	Consigliere	Presente
Stella Jacopo	Consigliere	Presente
Cardarelli Massimo	Consigliere	Assente
Bruti Raffaella	Consigliere	Presente
Brischia Leonardo	Consigliere	Presente
Sciuto Manlio	Consigliere	Presente
Polsi Emilia	Consigliere	Presente
Dottarelli Raffaele	Consigliere	Assente
Di Russo Leonardo	Consigliere	Presente

Presenti 10 - Assenti 3

Il presidente, accertato il numero legale, illustra il punto all'o.d.g., oggetto del presente verbale, quindi mette ai voti la seguente proposta

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono

attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamata** la deliberazione ARERA n. 443/2019, la quale disciplina la procedura di redazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, introducendo un nuovo metodo di calcolo (M.T.R) ed affidando la validazione a soggetti dotati di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti;

**Tenuto conto** delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di predisposizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

**Rilevato** che:

- alla data odierna non risulta ancora completato l'iter per la redazione del piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;
- si rende indispensabile ed inderogabile procedere alla riscossione della tassa rifiuti onde consentire a questo Ente il pagamento del servizio senza compromettere gli equilibri del bilancio;

**Richiamato** l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”* in deroga all'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 8 del 14.04.2020 con la quale si recepisce la disposizione dell'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019, in particolare la modifica normativa prevede che gli “studi professionali”, siano inseriti nella categoria “ banche e istituti di credito”;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 34 del 22/09/2020 con la quale si approvava la modifica al regolamento TARI introducendo, all'art. 26 bis, una specifica Riduzione Covid 19 per l'anno 2020;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti confermando quelle approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2019, introducendo le modifiche di cui alla deliberazione C.C. n. 8 del 14.04.2020 e alla deliberazione C.C. n. 34 del 22/09/2020 sopra citate;

**Dato atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

**Visti:**

- gli allegati 1 e 2 al D.P.C.M. del 11.03.2020, dove venivano elencate le attività non soggette a chiusura;
- l'allegato 1 al D.P.C.M. del 22.03.2020, avente per oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del D.L.n.6/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25.03.2020, recante la " Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020;
- il D.P.C.M del 10.04.2020 che all'art. 1 prevede le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero nazionale, agli allegati 1e 2 elenca le attività non soggette a chiusura, e all'allegato 3 i relativi codici Ateco
- il D.P.C.M. del 26.04.2020 con il quale si è dato inizio alla cosiddetta Fase 2 per il contenimento della diffusione della pandemia, che prevede una graduale riapertura solo di alcune attività economiche molto ristrette, rimandando ulteriormente la ripresa di altre attività commerciali ed esercizi pubblici di vario genere;
- l'Ordinanza del Presidente della R.L.n. Z00041 del 16.05.2020 con la quale si ordina il riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dalla data del 18.05.2020;

**Richiamata** la deliberazione ARERA n. 158/2020 che, sulla scorta del principio "chi inquina paga" individua criteri di riduzione della tariffa variabile per le utenze non domestiche sospese obbligatoriamente dall'attività a causa dell'emergenza COVID-19;

**Viste** le note IFEL del 24.04.2020 e 31.05.2020 aventi ad oggetto la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti in relazione all'emergenza da virus Covid 19 e la rilettura delle disposizioni della deliberazione ARERA n. 158/2020, dalle quali emerge la potestà dei comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell'art.1 della L.147/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale;

**Considerato**, comunque, volere venire incontro al tessuto economico del Paese, offrendo un parziale ristoro, sia alle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura sia a quelle strutture ricettive che, pur giuridicamente aperte, sono state di fatto non operative a causa del divieto di circolazione vigente sul territorio nazionale, che hanno quindi subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo e successivi provvedimenti governativi e locali;

**Rilevato** come la deliberazione 158/2020, andando ad interagire sui Kd, possa trovare applicazione integrale solo in caso di approvazione del nuovo Piano Finanziario redatto con i criteri di cui alla deliberazione ARERA 443/2019;

**Ritenuto**, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente, predisporre delle agevolazioni in linea col dettato di cui ai punti precedenti, in proporzione al periodo di sospensione (Marzo-Aprile-Maggio) e pari al 25% della tassa annuale, comprendente sia la quota fissa e che la quota variabile, al netto delle riduzioni già esistenti, con applicazione "a valle", cioè alla tariffa quale determinata nel PEF 2019. Si precisa che, in applicazione delle deliberazioni ARERA n. 158/2020 e n. 238/2020, risultano escluse le seguenti tipologie di attività:

- commerciale e artigianale del settore alimentare
- supermercati
- plurilicenze
- carrozzieri, autofficine, elettrauto, lavanderie
- banche, agenzie, uffici e studi, ufficio postale
- artigianali senza servizio alla persona
- edicole
- tabaccherie
- farmacie
- ferramenta
- materiale edile
- distributori di carburante
- onoranze funebri

**Richiamato** inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 28.09.2014, e successive modificazioni, da ultimo deliberazione n. 8 del 14.04.2020 e n. 34 del 22/09/2020;

**Tenuto conto** che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni di cui sopra sono stimate in € 70.000,00 e il minor gettito verrà finanziato mediante i fondi accantonati nel bilancio di previsione 2020/2022 consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

**Ritenuto**, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 30 Ottobre
- seconda rata: 30 Novembre
- terza rata: 30 Dicembre
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 Ottobre

**Considerato** che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito*

*informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza*

*è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Viterbo sull’importo del tributo, nella misura del 5%;

**Dato atto** che con l’art. 106 della comma 1 del DL. 18/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l’anno 2020 è stato differito al 31/07/2020 e con il D.L.34 del 19.05.2020 convertito nella legge 77 del 17.07.2020 è stato ulteriormente differito al 30.09.2020;

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. 10
- Voti favorevoli n. 10

- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 0

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) così come approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30.03.2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, tenendo conto che agli studi professionali si applica la tariffa prevista per le banche e istituti di credito;
- 3) di approvare le agevolazioni per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID -19 applicando la riduzione forfettaria nella misura del 25% della quota fissa e variabile della tariffa, in conformità a quanto disciplinato dalle delibere ARERA n. 158/2020 e n. 238/2020, e dal vigente Regolamento comunale TARI, ad esclusione delle seguenti tipologie di attività:
  - commerciale e artigianale del settore alimentare
  - supermercati
  - plurilicenze
  - carrozzerie, autofficine, elettrauto, lavanderie
  - banche, agenzie, uffici e studi, ufficio postale
  - artigianali senza servizio alla persona
  - edicole
  - tabaccherie
  - farmacie
  - ferramenta
  - materiale edile
  - distributori di carburante
  - onoranze funebri
- 4) di dare atto altresì che le minori entrate derivanti dalle agevolazioni di cui al punto 3 , stimate in circa € 70.000,00 trovano copertura nei fondi del bilancio di previsione del periodo 2020/2022;
- 5) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari per gli anni 2021-2022-2023;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Viterbo, nella misura del 5%;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
  - prima rata: 30 OTTOBRE
  - seconda rata: 30 NOVEMBRE
  - terza rata: 30 DICEMBRE

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 OTTOBRE

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. 10
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 0

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

*Al termine del Consiglio, il Consigliere Sciuto lamenta lo stato di degrado e poca igiene delle isole ecologiche, soprattutto quella in loc. Castello.*

*Il sindaco risponde che la suddetta isola ecologica sarà soggetta a breve a lavori di adeguamento e coglie l'occasione per illustrare il nuovo sistema di raccolta differenziata, concordato con la soc. Idealservice, che dovrà partire dal 01 ottobre p.v.*

*Il consigliere Sciuto poi, chiede chiarimenti sul proliferarsi delle alghe nel porto turistico e sulla viabilità di alcuni tratti della via Cassia e della strada provinciale dove gli automobilisti guidano a forte velocità tale da mettere in pericolo la sicurezza pubblica e pertanto, chiede di intervenire con l'installazione di dissuasori di velocità.*

*Il sindaco risponde che la crescita delle alghe nel porto turistico è dovuta al caldo di questa stagione estiva e che l'installazione dei dissuasori, la cui richiesta sarà essere inoltrata nei prossimi giorni alla Provincia e all'Astral. non dipende da questa Amministrazione.*

*Il consigliere Sciuto chiede inoltre se ci sono idee sull'utilizzo della vecchia scuola.*

*Il Sindaco risponde che si stanno valutando alcune proposte pervenute per utilizzare l'immobile come casa di riposo.*

*Il consigliere Di Russo infine, chiede di conoscere l'introito ad oggi, della tassa di soggiorno.*

*Il Sindaco risponde che alla data odierna sono stati incassati circa € 80.000,00.*

---

*Il Segretario Comunale*  
F.to MARIOSANTE TRAMONTANA

*Il Sindaco*  
F.to Paolo Dottarelli



Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal 30-09-2020 al 15-10-2020 (n° 1026 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
f.to MARIOSANTE TRAMONTANA

Publicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., per 15 giorni consecutivi, dal 30-09-2020 al 15-10-2020, esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124 1° comma e dell'art. 134 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Il Segretario Comunale  
f.to MARIOSANTE TRAMONTANA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile di ragioneria  
f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
MARIOSANTE TRAMONTANA